

Verbale Assemblea dei Soci del G.S.D. Il Centauro ASD APS

Oggi, 27 giugno 2024 alle ore 20.00, presso la sede operativa in Via Raffaele Sanzio n. 8 - Bologna, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea straordinaria dei Soci di G.S.D. Il Centauro asd aps, per discutere il seguente **ordine del giorno**:

1. Approvazione del nuovo statuto sociale;
2. varie ed eventuali.

L'Assemblea è presente in forma totalitaria, risultando presenti in proprio o per delega tutti i soci iscritti all'associazione, come risulta da foglio presenze agli atti dell'Associazione.

Sono, altresì, presenti i componenti del Consiglio Direttivo: Angela Ravaoli, Enrico Tibaldi e Maria Grassi.

Presiede la riunione, come da statuto, la Presidente dell'associazione Angela Ravaoli, che chiama a fungere da segretaria verbalizzante Maria Grassi che accetta.

La Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci prevista dallo statuto per deliberare, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e apre la discussione sull'argomento posto all'o.d.g.

In merito al **primo punto posto all'ordine del giorno**, la Presidente illustra ai soci presenti i motivi che rendono necessario modificare lo statuto sociale al fine di consentirne l'adeguamento alla normativa introdotta con la c.d. "Riforma dello Sport" contenuta nei decreti legislativi nn. 36/37/38/39 e 40 del 2021 e s.m.i. La Presidente passa, quindi, alla lettura dello statuto sociale da approvare in questa sede il cui contenuto è stato reso noto ai soci.

Al termine dell'intervento, la Presidente invita i soci a deliberare in merito all'approvazione dello Statuto.

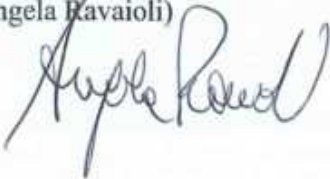
Dopo esauriente discussione, l'Assemblea **all'unanimità delibera di approvare le modifiche dell'attuale statuto** sociale nella formulazione proposta al fine di consentire l'adeguamento alla normativa introdotta dalla c.d. "Riforma dello Sport".

L'Assemblea, altresì, delibera di incaricare la Presidente a procedere alla registrazione dello statuto ed alla comunicazione delle intervenute modifiche all'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun'altro richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Si invoca l'esenzione da imposta di registro ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 2-bis del D.lgs. n. 36/2021, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D.lgs. n. 120/2023 e l'esenzione di imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della Legge n. 145/2018 che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR n. 642/1972.

La Presidente
(Angela Ravaoli)



La Segretaria verbalizzante
(Maria Grassi)





STATUTO

Recante le norme di funzionamento dell'associazione

“Gruppo Sportivo Dilettantistico e Culturale Il Centauro associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica”

Premessa

L'associazione “Gruppo Sportivo e Culturale il Centauro” è stata costituita, in Bologna, in data 5.6.2003 ed iscritta nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla Provincia di Bologna in data 2.7.2004 (Numero registrazione 168688) assumendo la veste di associazione di promozione sociale. Lo statuto è stato modificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 21 marzo 2022 per adeguarsi alle disposizioni del Decreto Legislativo del 3.7.2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) e il Centauro ha assunto la veste di associazione di promozione sociale e associazione sportiva dilettantistica, modificando la propria ragione sociale in “Gruppo Sportivo Dilettantistico e Culturale Il Centauro Associazione Sportiva Dilettantistica APS”.

Successivamente, in data 8.9.2022, l'associazione è stata iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale con il numero di Repertorio 47296, a seguito di trasfuga dal registro provinciale delle APS, ed attualmente è in attesa di completare l'iter di registrazione presso il Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche (RASD) istituito con il Decreto Legislativo del 28.2.2021 n. 39.

Art. 1 – Denominazione sociale

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, è costituita l'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata **“Gruppo Sportivo Dilettantistico e Culturale Il Centauro associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica”**, in breve **“Il Centauro APS/ASD”** (d'ora in avanti anche “Associazione”).
2. L'inserimento dell'acronimo “APS” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati al mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del RUNTS.
3. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica tramite l'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS, ovvero, per il riconoscimento della personalità ai fini sportivi, con iscrizione al RASD.

Art. 2 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, con le modalità previste dal presente statuto.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Minerbio (BO).
4. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3— Scopi e Finalità

1. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.
2. L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, garantendo la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
 - a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici o privati;
 - b) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
 - c) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
 - d) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate ~~al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi~~ adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
 - e) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
 - f) effettua e promuove interventi assistiti con gli animali (I.A.A.) in percorsi terapeutico-riabilitativi, educativi oppure ludico-ricreativi, rivolti a persone con difficoltà di vario tipo (in maniera esemplificativa e non esaustiva: fisico, psichico, neuromotorio, cognitivo, comportamentale) oppure a persone orientate verso questo tipo di approccio terapeutico;
 - g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;
 - h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.
5. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni nazionali ed internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle



federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

Art. 4 – Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale, in conformità all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:
 - lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e ss. mm., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - lettera c) prestazioni socio-sanitarie;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017;
 - lettera s) agricoltura sociale;
 - lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. In particolare, l'Associazione eroga e gestisce Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) nelle loro declinazioni terapeutiche (Terapia Assistita con gli Animali), educative (Educazione Assistita con gli Animali) e ludico-ricreative (Attività Assistita con gli Animali).
3. Inoltre, l'Associazione organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche inerenti alle discipline degli sport equestri, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla ridetta attività sportiva dilettantistica.
4. L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

Art. 5 - Attività secondarie e strumentali e di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità ed al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione, inoltre, può esercitare e organizzare, a norma e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e nei limiti di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. In particolare, l'Associazione può effettuare:
 - a. attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'Associazione;
 - b. la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

- c. la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
 - d. la promozione e pubblicizzazione della propria attività e immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
 - e. la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;
 - f. l'organizzazione di centri estive e invernali con finalità sportive e culturali.
3. L'Associazione può esercitare, altresì, l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 – Ammissione degli associati

- 1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
- 3. Per acquisire la qualifica di socio, l'aspirante associato deve presentare apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo e provvedere al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 4. La quota associativa corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
- 5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dell'aspirante socio ed annota il nominativo nel libro degli associati. In caso di diniego alla domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto della domanda e comunicarla all'aspirante associato.
- 6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 7. Lo status di associato, una volta ~~acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi~~ previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati

- 1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- 2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;



- b. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- c. frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione stessa;
- d. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e. consultare i libri sociali e prendere visione dei rendiconti, secondo le regole stabilite dal successivo art. 18.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b. rispettare e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c. comportarsi secondo canoni di correttezza e buona fede nei confronti dell'Associazione, degli altri soci e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d. versare la quota associativa e i contributi specifici secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde in caso di:

- a. dimissioni;
- b. recesso;
- c. esclusione;
- d. per decadenza a seguito di morosità protratta oltre 30 giorni dall'avviso di pagamento inviato dal Consiglio Direttivo;
- e. per esclusione;
- f. per scioglimento dell'Associazione;
- g. per decesso del socio.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

3. L'esclusione può essere comminata solo per gravi motivi nei casi di ripetute inosservanze da parte del socio degli obblighi di cui la precedente art. 7, comma 3. Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione al socio la delibera motivata che delibera l'esclusione. Il socio può impugnare la delibera e chiedere che si esprima, alla prima convocazione utile, l'Assemblea dei soci.

4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili, neanche a causa di morte.

5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

6. Gli associati, o i loro eredi, che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge.

Art. 10 – L'Assemblea



1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.
3. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
4. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (e ove previsto il bilancio sociale) ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente: l'ordine del giorno; la data; l'orario; il luogo e le modalità di svolgimento, nonché l'eventuale data di seconda convocazione.
8. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica, sul recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e sul sito internet o sui canali social della stessa.
9. La data per la seconda convocazione deve essere prevista con almeno ventiquattro ore di distanza rispetto alla prima convocazione.
10. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
11. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea conservato presso la sede dell'Associazione.
13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, secondo le competenze attribuite dal presente statuto.
14. L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
15. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Art. 11 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per deliberare nelle seguenti materie:
 - a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. nomina l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi di legge;
 - c. nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - e. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. delibera in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio;
 - h. delibera in merito alle delibere di esclusione a socio, deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, il 30 aprile, per approvare il bilancio di esercizio e, se obbligatorio, il bilancio sociale.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle seguenti materie:
 - a. modifiche statutarie;
 - b. fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione;
 - c. lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
2. I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria convocata per approvare le modifiche statutarie o la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, sono i medesimi indicati dall'art. 10, comma 14 e 15, del presente statuto.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre (3) e cinque (5), incluso il Presidente e Vicepresidente, la maggioranza dei quali nominati tra i propri associati.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o dal presente statuto riservata all'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. amministra l'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. determina la quota associativa annuale;
 - c. predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d. delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- e. cura la tenuta delle scritture e dei libri sociali obbligatori di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - f. accoglie o rigetta le domande di ammissione degli aspiranti associati;
 - g. documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale;
 - h. stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
 - i. cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
 - j. delibera in merito alla stipula delle convenzioni con la Pubblica Amministrazione e predispone ogni attività dovesse essere ritenuta utile in tal senso, delegando il Presidente alla firma della convenzione stessa.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e un Vicepresidente e fissa gli incarichi e le responsabilità degli altri componenti. Qualora istituite le figure di Segretario e Tesoriere, possono essere assunte anche dalla medesima persona.
6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
7. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano state assoggettati da parte del CONI o di una delle qualsiasi altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad 1 (uno) anno.
8. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniquale volta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
11. Le deliberazioni dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
12. In mancanza di convocazione formale, il Consiglio Direttivo può essere validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione, qualora risultino presenti tutti i componenti in carica.
13. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza.
14. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



2. Il Presidente:
 - a. ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c. convoca e presiede l'Assemblea;
3. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
4. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 15– Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d. attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 18 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari.



2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente con diritto di estrarne copie a loro spese.

Art. 19 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20– Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

Art. 21 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.
-

Art. 22 – Esercizio sociale, Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 2. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
 3. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.
 4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
 5. Esso deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.
 6. Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017, per quanto applicabili.
 7. Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale.
-



8. Il bilancio di esercizio e, sussistendo i presupposti di legge, quello sociale devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Art. 23 – Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare i limiti di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 117/2017.
3. Per l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione può ricorrere a tutte le prestazioni di lavoro sportivo previste dal decreto legislativo 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24 - Apporto dei volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche scelti tra i propri associati, ovvero consiglieri in carica.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.





AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 2

Registrato

08/7/2024 3 1207
esente

Pagato €

(Euro)

IL DELEGATO*
Gina Colonna

Firma in delega del Direttore Provinciale Antonio Colonna